



Federazione Impiegati Operai Metallurgici

Sindacato dei lavoratori metalmeccanici

25126 Brescia – Via F.lli Folonari, 20

Lavoratrici e Lavoratori Metalmeccanici

Per il 2018 è previsto l'aumento delle giornate di congedo obbligatorio per il padre lavoratore

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l'anno 2018, **passa da 2 a 4 giorni**, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Il congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. L'Inps ha chiarito questi congedi non possono essere frazionati ad ore. Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Legge di Stabilità 2017 - L. 11 dicembre 2016, n. 232

Art. 1 - Comma 354

L'applicazione delle disposizioni concernenti il **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio**, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018.

La durata del **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente** è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a **quattro giorni per l'anno 2018**, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Fiom Cgil Brescia
Gennaio 2018

tel. 030-3729.270 – fax 030-294842

www.fiom.brescia.it

ufficio.segreteria@fiom.brescia.it